

Condizioni di Polizza



AVVERTENZA

Come richiesto dall'art. 166
del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005),
le parti nel testo delle Condizioni generali
di assicurazione e delle diverse sezioni di polizza
implicanti decadenze, nullità, limitazione di garanzie
ed oneri a carico del Contraente e dell'Assicurato,
sono riportate in carattere di colore blu
e rivestono particolare importanza.

INDICE

Nota informativa

Definizioni pag. 1

Norme comuni a tutte le Sezioni pag. 3

Norme che regolano l'assicurazione in generale pag. 4

Norme per la liquidazione dei sinistri
- Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Lastre,
Danni materiali e diretti da Acqua ed altri liquidi pag. 5

Norme per la liquidazione dei sinistri
- Sezioni Responsabilità Civile verso Terzi
e Responsabilità Civile per Danni da Acqua ed altri liquidi pag. 7

Norme per la liquidazione dei sinistri
- Sezione Tutela Legale pag. 8

Informativa Privacy pag. 9

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile pag. 12

Codice Penale pag. 14

Premessa

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n.518/D del 21 novembre 2003.

Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Aurora Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia.

1. Informazioni relative al contratto

1.1 Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Aurora Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Aurora Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

1.2 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti direttamente a:

Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Via della Unione Europea, 3/B
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
Tel.: 02 55604027 Fax: 02 51815353
E-mail: ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

2. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente ad Aurora Assicurazioni S.p.A. indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

3. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Abitazione:** dimora dell'Assicurato.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto d'assicurazione.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Combustibile:** nafta, gasolio, kerosene, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- **Consumatore:** così come definito dall'art. 3 D.lgs. 206/2005.
- **Contraente:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto/Polizza:** documento che prova l'assicurazione; si compone del presente fascicolo denominato "Parte A", nonché della scheda di polizza denominata "Parte B".
- **Cose:** oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di un'obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
- **Danno di natura extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
- **Dipendenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box ecc.) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** vedere definizioni specifiche all'interno delle scelte "Completa" e "Globale".
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza della franchigia stessa.
- **Furto:** impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Materiali Incombustibili:** prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Partita:** insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale.
- **Reato colposo:** quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
- **Regola proporzionale:** quella derivante dall'art.1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora nella "Parte B" del contratto sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** Impresa assicuratrice.

- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- **Unità immobiliare:** porzione di fabbricato (come definito alla relativa voce), compresa la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, si applica la regola proporzionale.

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni. Ove si tratti di incendio o furto la denuncia è da farsi alla Società ed all'Autorità entro il termine di 24 ore.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro e, in caso di danno a cose, deve indicare l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato od il Contraente dovrà altresì:

- a) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le cose non rubate o illese, gli indizi materiali del reato nonché le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- b) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- c) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando dell'eventuale ritrovamento la Società;
- e) informare la Società, in caso di danno a terzi, circa le procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società stessa;
- f) trasmettere tempestivamente alla Società o ad I.P.A., in caso di attivazione della sezione Tutela legale, gli atti giudiziari notificatigli nonché ogni altra comunicazione inerente il sinistro.

Art. 2 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3 - Indicizzazione

Premesso che il Contraente ha la facoltà di rinunciare all'adeguamento automatico di cui al presente articolo ed in tal caso nella "Parte B" del contratto deve essere richiamato il codice 99, alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'"Indice del Costo di ricostruzione di un fabbricato residenziale", elaborato dall'I.S.T.A.T., del mese di settembre dell'anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa e di conseguenza:

- a) se fra l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente la scadenza di una rata e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;
- b) allorché l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è facoltà del Contraente di rinunciare all'adeguamento della polizza e i massimali, le somme assicurate nonché i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella "Parte B" del contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Ufficio/Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 6 - Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concederne il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data indicata nella comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 11 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio indicandone le somme assicurate.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 12 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza dell'assicurazione, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Lastre e Danni materiali e diretti da acqua ed altri liquidi

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; [altrimenti, di comune accordo tra le Parti](#);

b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 del presente libretto;
- [verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17 del presente libretto](#);
- [procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui all'art. 18 del presente libretto](#).

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15 punto b) del presente libretto, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

[I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d\) ed e\) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.](#)

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Valore del fabbricato

L'attribuzione del valore del fabbricato viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso solo il valore dell'area.

Art. 18 - Valutazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita:

A) Incendio

a) stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato o per riparare quelle soltanto danneggiate con deduzione del valore degli eventuali residui.

Il pagamento dell'indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro del fabbricato distrutto o danneggiato che si ottiene:

b) applicando alla stima di cui al precedente punto a) un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

[Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima del fabbricato a "Valore a nuovo" come al punto a\) e la stima dello stesso a "Valore al momento del sinistro" come al punto b\), verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda - entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti - al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato.](#)

[La Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore del triplo del valore del fabbricato stimato come al punto b\), fermo comunque il disposto dell'art. 21 del presente libretto;](#)

B) Perdita delle pigioni e mancato godimento dei locali

stabilendo l'ammontare del danno in relazione al tempo strettamente necessario per il ripristino del fabbricato danneggiato con il massimo di sei mesi relativamente alla scelta "Completa" e di dodici mesi relativamente alla scelta "Globale".

L'unità immobiliare abitata dall'Assicurato viene compresa in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa.

Relativamente alla scelta "Completa", l'indennizzo non potrà comunque superare il 5% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare.

Relativamente alla scelta "Globale", l'indennizzo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare;

C) Lastre

stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 19 - Unità immobiliare e fabbricato unifamiliare

Se l'assicurazione riguarda un'unità immobiliare o un singolo fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare l'evento garantito "furto e guasti di fissi ed infissi" di cui all'art. 3, lettera K) di cui alla sezione Incendio ed altri danni ai beni e l'assicurazione sezione Lastre, se prestata, riguardano soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base all'art. 18 del presente libretto risulta che il "Valore di ricostruzione a nuovo" del fabbricato, escluso solo il valore dell'area, eccede al momento del sinistro la somma assicurata, maggiorata del 15%, la Società corrisponderà un indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro, sia con riferimento ai danni materiali e diretti relativi agli eventi di cui alla sezione Incendio ed altri danni ai beni sia ai danni materiali e diretti previsti all'art. 18 punto b) relativi agli eventi di cui alla sezione Danni da acqua ed altri liquidi.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto previsto all'art. 7 di cui alla sezione Incendio ed altri danni ai beni, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, [semprechè non sia stata fatta opposizione da parte di terzi e semprechè, limitatamente però alla sezione Incendio ed altri danni ai beni, nel caso in cui sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di cui all'art. 8 punto d\) di cui alla sezione Incendio ed altri danni ai beni.](#)

Il Contraente o l'Assicurato può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell'importo minimo, determinato come previsto alla lettera A punto b) dell'art. 18 del presente libretto, che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 30% delle somme complessivamente assicurate. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 25 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Resta altresì inteso che quanto convenuto con la presente clausola non può in nessun caso essere riferito ad una eventuale inesatta valutazione riguardante l'entità delle somme assicurate.

Art. 26 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. [L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per terzi interessati, restando escluso ogni loro facoltà di impugnativa.](#)

Sezioni Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile per danni da acqua ed altri liquidi

Art. 27 - Fabbricati in condominio

Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della sezione Incendio ed altri danni ai beni e della sezione Danni da acqua ed altri liquidi di cui all'art. 18 punto b) con riferimento agli eventi di cui all'art. 19 della sezione stessa.

Art. 28 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino al momento della tacitazione del danneggiato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella "Parte B" del contratto.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. [La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.](#)

Art. 29 - Assicurazione parziale

Premesso che il premio relativo alla sezione Responsabilità civile, compresi gli eventi previsti all'art. 14 della medesima sezione, ed alla sezione Danni da acqua ed altri liquidi, compresi gli eventi previsti all'art. 21 della medesima sezione, e per la parte di responsabilità civile di cui all'art. 18 punto a) con riferimento agli eventi di cui all'art. 19 della sezione Danni da acqua ed altri liquidi, è concordato in base al "Valore di ricostruzione a nuovo" del fabbricato, escluso solo il valore dell'area, stimato in base all'art. 17 del presente libretto, se al momento del sinistro risulta che tale valore eccede la somma assicurata, maggiorata del 15%, la Società corrisponderà l'indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro.

[E' stabilito che i massimali assicurati rappresentano i limiti di risarcimento anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.](#)

Sezione tutela legale

Premessa:

La gestione dei sinistri Tutela legale é stata dalla Società affidata ad Inter Partner Assistance Protezione Legale: via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma Tel. 0039 06 42115643 - Fax 0039 06 4870326 e-mail: ufficio.legale@ip-assistance.com, in seguito denominata I.P.A., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 30 - Gestione del sinistro e scelta del legale

Ricevute le denunce di sinistro, I.P.A. esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Qualora non sia stato possibile raggiungere un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto d'interessi tra la Società e/o I.P.A. e l'Assicurato, quest'ultimo ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società e/o I.P.A..

La Società e/o I.P.A., preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

Il mandato al Legale designato dovrà essere conferito dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Con le stesse regole si procederà anche per la scelta del Perito.

La Società e/o I.P.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del Legale e del Perito.

L'Assicurato, in ogni caso, non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di I.P.A., pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società e/o I.P.A. in merito alla gestione dei sinistri, l'Assicurato può scegliere:

- a) di adire l'Autorità giudiziaria o alternativamente di demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che pronuncia secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società e/o I.P.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
- b) di proseguire la controversia per proprio conto ed a proprio rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese sostenute, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società e/o I.P.A. stesse, in linea di fatto e di diritto.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra.

Art. 31 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

In caso di coesistenza di assicurazione di responsabilità civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 32 - Recupero delle somme

Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza della Società e/o I.P.A. che li ha sostenuti o anticipati.

Art. 33 - Assicurazione parziale

Premesso che il premio relativo alla sezione Tutela legale è concordato in base al numero delle unità immobiliari, se al momento del sinistro risulta che il numero effettivo delle stesse é superiore a quello dichiarato, la Società corrisponderà l'indennizzo in proporzione al numero delle unità immobiliari assicurate e riportate nella "Parte B" del contratto rispetto a quelle effettivamente esistenti.

Informativa sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative ⁽¹⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge⁽²⁾ da Lei o da altri soggetti⁽³⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Qualora i Suoi dati personali siano di natura sensibile⁽⁴⁾, il trattamento è ammesso, solo dopo Suo espresso consenso, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono o devono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta catena assicurativa.⁽⁵⁾

I Suoi dati personali ed identificativi confluiranno in una Anagrafica Clienti di Gruppo.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati ⁽⁶⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento della specifica finalità assicurativa, salvo Lei non abbia conferito esplicito consenso all'utilizzo degli stessi per finalità commerciali; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ⁽⁷⁾; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento ⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito internet **www.auroraassicurazioni.it** oppure rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Aurora Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 S.Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.51815181 - Fax: 02.51815354 - e-mail: **privacy@auroraassicurazioni.it**

Note

1. La "finalità assicurativa" richiede necessariamente tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistico-tarifarie.
2. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 5.
4. Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
5. Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel

contratto), società di consulenza per tutela legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicati sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Via della Frezza n. 70 - ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa ed alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito (Via Giovanni Bettolo, 12 - Roma), per lo studio dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), cessato il 31 dicembre 2001 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione e/o retrocessione dei rischi atomici;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto ai sensi della Convenzione per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in Liquidazione coatta amministrativa; o assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la

Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile per il riscontro agli interessati indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet **www.auroraassicurazioni.it**

6. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
7. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
8. Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Mod. USPM0025-A Ed. 12/2005

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,

l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione

del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

CODICE PENALE

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Definizione specifica

Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza ed adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili, giardini compresi alberi;
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;
- ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenna e parabola radiotelevisiva centralizzata.

Sezione incendio ed altri danni ai beni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle estensioni, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Art. 2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero immobile ove è ubicato il fabbricato assicurato sia:

- a) adibito, per almeno il 65% della superficie complessiva dei piani coperti, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e nella restante porzione non esistano cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1000 mq.).
Qualora nella "Parte B" del contratto sia richiamato il codice 3 è tollerata nella restante porzione del 35% del fabbricato, l'esistenza di cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati.
Sono in ogni caso escluse discoteche e/o locali notturni;
- b) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 75% delle rispettive superfici; sono tollerati solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti; sono tollerate inoltre caratteristiche costruttive diverse per le dipendenze in corpi separati la cui area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intero fabbricato.

Art. 3 - Eventi garantiti - Garanzia base

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- a) incendio;
- b) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
- c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro;
- h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri dallo stesso;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

- j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purchè in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;
- k) furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il massimo di € 1.100,00 per sinistro e di € 3.000,00 per anno assicurativo;
- l) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- m) caduta di antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata, compresi i danni alla stessa;
- n) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine. Sono tuttavia esclusi i danni:
- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
 - causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00.

Art. 4 - Eventi garantiti - Fenomeni atmosferici
(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- A) trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. Sono compresi, fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a:

- installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati all'interno od all'esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, ad eccezione di quelli causati da occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine. Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il caso sopra considerato di occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine;
- b) acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
- c) fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde;
- d) mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- f) valanghe, slavine, gelo e neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00;

- B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre valanghe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) causati da gelo ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5 - Eventi garantiti - Atti vandalici e dolosi
(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
- b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- d) causati da atti di terrorismo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

Art. 5.1 - Eventi garantiti - Atti di terrorismo

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 232 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 6 - Eventi garantiti - Danni elettrici ed elettronici ad impianti

(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti al fabbricato da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;

La garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto all'art. 3 n) - Garanzia base - della presente sezione, fermo restando la franchigia ivi prevista.

La presente garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto".

Art. 7 - Estensioni

(sempre operanti)

Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

- a) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 55.000,00;
- b) la perdita del canone di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di dodici mesi e fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare.

Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;

- c) le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art.15 punto b) delle norme per la liquidazione dei sinistri - libretto "Parte A", nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 3.000,00;
- d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 5.500,00;
- e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo € 5.500,00.

Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l'assicurazione non è comunque operante per i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato salvo che sia stato reso operante l'art. 5 della presente sezione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni;
- f) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto indicato nell'art.3 punto n) della presente sezione e che sia stato reso operante l'art. 6 della presente sezione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 7 della presente sezione;
- i) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso operante l'art. 5.1 della presente sezione.

Sezione responsabilità civile verso terzi

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 9 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale inerente agli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle estensioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalle persone del fatto delle quali debba rispondere.

Art. 10 - Eventi garantiti - Garanzia base proprietà

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i locatari, in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni - [esclusi lo spargimento d'acqua ed il rigurgito di fogna](#) -, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino compresi alberi, strade private, cortili, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco;
- b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere;
- c) dalla caduta dell'antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata;
- d) da manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;
- e) da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

Art. 11 - Eventi garantiti - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di lavoro suoi dipendenti ed addetti al fabbricato soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni ([escluse le malattie professionali](#)) sofferti dai dipendenti stessi.

La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- b) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti dai dipendenti stessi dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente [non inferiore al 5%. Sono comunque escluse le malattie professionali.](#)

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

Art. 12 - Franchigia in valore assoluto per il danno biologico

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 709 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

A parziale deroga di quanto indicato all'art.11 punto b) della presente sezione la garanzia assicurativa riguarda i danni cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato ed addetti al fabbricato ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente. [Sono comunque escluse le malattie professionali.](#)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.

Art. 13 - Eventi garantiti - Responsabilità civile per la committenza dei lavori

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:

- a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96;
- b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Art. 14 - Eventi garantiti - Responsabilità derivante dalla conduzione delle unità immobiliari (garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi (**esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua**), in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato e dello svolgimento nelle medesime e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati nella "Parte B" del contratto.

Art. 15 - Estensioni (sempre operanti)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da:

- a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **10%**, con il minimo di **€ 500,00** e fino alla concorrenza del massimale di **€ 150.000,00** per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **10%**, con il minimo di **€ 500,00** e fino alla concorrenza del massimale di **€ 200.000,00** per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 16 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- b) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da furto;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; si intendono inclusi i danni ai veicoli all'interno delle aree di pertinenza del fabbricato assicurato. Al risarcimento si farà luogo previa detrazione di una franchigia di **€ 150,00**, per ciascun veicolo e con il limite di risarcimento di **€ 50.000,00** per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- f) da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali;
- g) da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, qualunque ne sia la causa;
- h) subiti dalle persone in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato in occasione di lavoro o servizio, salvo che sia stato reso operante l'art.11 della presente sezione;
- i) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;

- j) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, nonché quelli derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante, salvo che sia stato reso operante l'art.13 della presente sezione;
- k) derivante dalla conduzione delle unità immobiliari salvo che sia stato reso operante l'art.14 della presente sezione;
- l) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- m) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- n) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- o) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- p) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).

Sezione danni da acqua ed altri liquidi

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 18 - Rischio assicurato

La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie di cui ai successivi artt. 19, 19.1, 20 e 21 della presente sezione - **se resi operanti** - si obbliga:

- a) a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto per la partita "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose;
- b) ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto per la partita "Fabbricato" - Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni - ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato stesso.

Art. 19 - Eventi garantiti - Garanzia base fuoriuscita liquidi

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda sia i danni materiali e diretti al fabbricato, che la responsabilità civile dell'Assicurato, derivanti da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:

- a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato, **esclusi quelli interrati**;
- b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile e fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;
- c) rigurgiti di fognature, **purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato**, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile e fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato.

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:

- d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente art. 19, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 19.1 - Eventi garantiti - Fuoriuscita di liquidi, Acqua piovana, Occlusione condutture

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 720 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da:

- a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento.
L'assicurazione (non operante se l'occlusione è determinata esclusivamente da grandine ed è operante la garanzia Fenomeni Atmosferici all'art. 4 della sezione Incendio ed altri danni ai beni) è estesa ai danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione e con il massimo di € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 20 - Eventi garantiti - Spese di ricerca e riparazione

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 19 della presente sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione e fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 7.500,00 per sinistro e di € 10.500,00 per anno assicurativo.

Art. 21 - Eventi garantiti - Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari
(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 22 - Limiti di indennizzo per danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati e/o adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi

Per danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole, e/o di servizi, nonché per quelle trovantisi in locali interrati e/o seminterrati, la Società risponde fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 23 - Persone non considerate "Terzi"

Relativamente alle garanzie di cui agli art.18 punto a) e 21 della presente sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a).

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni causati:

- a) da usura, corrosione o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) da infiltrazioni di acqua piovana e disgelo non conseguenti a rotture di condutture, salvo che sia stato reso operante l'art. 19.1 della presente sezione;
- d) da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- e) da spargimento d'acqua per rottura da gelo di condutture installate all'esterno delle opere edili costituenti l'intero immobile, anche se interrate;
- f) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- g) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia".

Inoltre la garanzia non si estende al rimborso:

- h) delle spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare o sostituire impianti o parti di essi, salvo che sia stato reso operante l'art.20 della presente sezione.

Art. 25 - Franchigie

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, per ogni sinistro relativo a ciascun evento della presente sezione, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie oggetto di specifico richiamo con relativo codice nella "Parte B" del contratto:

- a) cod. 712 - franchigia di € 150,00 ed, in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione, di € 250,00 complessive;
- b) cod. 713 - franchigia di € 250,00 ed, in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione, di € 400,00 complessive;
- c) cod. 714 - franchigia di € 500,00 ed, in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione, di € 750,00 complessive.

Sezione lastre

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 26 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti le parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi garantiti.

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto".

Art. 27 - Eventi garantiti

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da:

- a) rottura accidentale determinata da fatto involontario dell'Assicurato o di terzi;
- b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto;
- c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve;
- d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti vandalici.

Art. 28 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni causati da:

- a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio;
 - b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) atti dolosi dell'Assicurato o del Contraente;
 - d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- nonché per i danni:
- e) verificatisi in occasione dell'esecuzione di riparazioni e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso;
 - f) di scheggiatura o rigatura.

Sezione tutela legale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 29 - Rischio assicurato

Avvalendosi di Inter Partner Assistance Protezione Legale in seguito denominata I.P.A., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti previsti nella garanzia base. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- a) per l'intervento di un legale;
 - b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
 - c) per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
 - d) di giustizia, in caso di condanne penali;
 - e) conseguenti ad una transazione [autorizzata dalla Società o da I.P.A.](#);
 - f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
 - g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
 - h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- nonché:
- l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23/12/99 n° 488 - art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima.

Art. 30 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Condominio nella persona dell'amministratore o legale rappresentante, nonché per gli eventi di cui alle lettere A) e B) del successivo art.31 della presente sezione anche per i dipendenti del Condominio stesso.

In caso di vertenza tra il Condominio ed altri soggetti assicurati con la presente polizza, l'assicurazione è prestata solo a favore del Condominio.

Art. 31 - Eventi garantiti - Garanzia base

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del Condominio assicurato per:

- A) controversie per danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di altri soggetti;
- B) difesa penale per delitto colposo o contravvenzione cui sia sottoposto l'amministratore;
- C) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a [€ 1.000,00](#) che siano relative a:
 - a) contratti individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio;
 - b) fornitura di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Condominio;
 - c) vertenze derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza ampliamento dei volumi;
 - d) recupero delle quote condominiali;
 - e) vertenze con Condomini o Conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale.

Art. 32 - Spese di arbitrato (sempre operante)

Qualora la soluzione della controversia, che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all'Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di [€ 1.600,00](#) per ciascuno arbitrato.

Art. 33 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo il trascorso di novanta giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi, contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o ristrutturazione comportante ampliamento di volume del Condominio;
- g) le controversie inerenti all'art.28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza, salvo quanto previsto all'art.31 della presente sezione;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le controversie con la Società.



Aurora
ASSICURAZIONI

Definizione specifica

Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza ed adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine;
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes;
- ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;
- decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenna e parabola radiotelevisiva centralizzata.

Sezione incendio ed altri danni ai beni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle estensioni, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Art. 2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero immobile ove è ubicato il fabbricato assicurato sia:

a) adibito, per almeno il 65% della superficie complessiva dei piani coperti, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e nella restante porzione non esistano cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1000 mq.).

Qualora nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto sia richiamato il codice 3 è tollerata nella restante porzione del 35% del fabbricato, l'esistenza di cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati.

Sono in ogni caso escluse discoteche e/o locali notturni;

b) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 75% delle rispettive superfici; sono tollerati solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti; sono tollerate inoltre caratteristiche costruttive diverse per le dipendenze in corpi separati la cui area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intero fabbricato.

Art. 3 - Eventi garantiti - Garanzia base

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- a) incendio;
- b) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
- c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro;
- h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri dallo stesso;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;

- k) furto e guasti di fissi ed infissi posti a protezione degli accessi esterni causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il massimo di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo, quando sia assicurato un fabbricato unifamiliare o una porzione di fabbricato plurifamiliare.
Fermo il massimo di € 500,00 per sinistro, il limite annuale è elevato a € 2.000,00 quando è assicurato un intero fabbricato plurifamiliare e deve intendersi riferito a fissi ed infissi posti a protezione degli accessi comuni;
- l) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- m) caduta di antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata, compresi i danni alla stessa.

Art. 4 - Eventi garantiti - Fenomeni atmosferici

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- A) trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.
Sono compresi, fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati all'aperto od all'esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, ad eccezione di quelli causati da occlusione o traboccamento di gronde e pluviali.

Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- b) acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
- c) fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde;
- d) mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- f) valanghe, slavine, gelo e neve;
- g) grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica;
- h) eventi atmosferici su verande, tettoie o porticati aperti da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 15% con il minimo di € 500,00;

- B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre valanghe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) causati da gelo ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 15%, con il minimo di € 500,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5 - Eventi garantiti - Atti vandalici e dolosi

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
- b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- d) causati da atti di terrorismo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 15%, con il minimo di € 500,00.

Art. 5.1 - Eventi garantiti - Atti di terrorismo

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 232 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 500,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 6 - Eventi garantiti - Danni elettrici ed elettronici ad impianti

(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine, agli impianti e relative componenti elettroniche al servizio del fabbricato, anche se posti su muri di cinta o cancelli facenti parte del fabbricato stesso.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00.

La presente garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto".

Art. 7 - Estensioni

(sempre operanti)

Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

- a) le spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo ;
- b) la perdita del canone di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di sei mesi e fino alla concorrenza del 5% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare.

Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;

- c) le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art.15 punto b) delle norme per la liquidazione dei sinistri - libretto "Parte A" -, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo;
- d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo;
- e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo € 5.000,00 per anno assicurativo.

Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l'assicurazione non è comunque operante per i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato salvo che sia stato reso operante l'art. 5 della presente sezione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni;
- f) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo che sia stato reso operante l'art. 6 della presente sezione;

- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art.7 della presente sezione;
- i) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso operante l'art. 5.1 della presente sezione;
- l) causati con dolo di terzi salvo che sia stato reso operante l'art. 5 della presente sezione.

Sezione responsabilità civile verso terzi

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 9 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale inerente agli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative - se rese operanti - e nelle estensioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalle persone del fatto delle quali debba rispondere.

Art. 10 - Eventi garantiti - Garanzia base proprietà

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i locatari, in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle parti comuni - **esclusi lo spargimento d'acqua ed il rigurgito di fogna** -, comprendendo i danni derivanti:

- dalla proprietà degli spazi adiacenti - **esclusi quelli tenuti a giardino** - di pertinenza del fabbricato, compresi strade private e cortili;
- da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere;
- dalla caduta dell'antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata;
- da manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;
- da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, relativamente ai danni a cose, del **30%** del massimale assicurato.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

Art. 11 - Eventi garantiti - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

(garanzia facoltativa operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di lavoro suoi dipendenti ed addetti al fabbricato soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti dai dipendenti stessi.

La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti dai dipendenti stessi dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente **non inferiore al 5%. Sono comunque escluse le malattie professionali.**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

Art. 12 - Franchigia in valore assoluto per il danno biologico

(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 709 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

A parziale deroga di quanto indicato all'art.11 punto b) della presente sezione la garanzia assicurativa riguarda i danni cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato ed addetti al fabbricato ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente. **Sono comunque escluse le malattie professionali.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 5.000,00.

Art. 13 - Eventi garantiti - Responsabilità civile per la committenza dei lavori

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi,

escluse le persone addette ai lavori, in relazione alla committenza di lavori edili:

- a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96;
- b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Art. 14 - Eventi garantiti - Responsabilità civile derivante dalla conduzione delle unità immobiliari (garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto.

Art. 15 - Estensioni (sempre operanti)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da:

- a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 1.000,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 1.000,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 16 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- b) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da furto;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

- f) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- g) da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, qualunque ne sia la causa;
- h) subiti dalle persone in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato in occasione di lavoro o servizio, salvo che sia stato reso operante l'art.11 della presente sezione;
- i) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- j) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, nonché quelli derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante, salvo che sia stato reso operante l'art.13 della presente sezione;
- k) derivante dalla conduzione delle unità immobiliari salvo che sia stato reso operante l'art.14 della presente sezione;
- l) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- m) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- n) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- o) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- p) derivanti a seguito di malattie già manifestatesi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).

Sezione danni da acqua ed altri liquidi

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 18 - Rischio assicurato

La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie di cui ai successivi artt.19, 19.1, 20 e 21 della presente sezione - [se resi operanti](#) - si obbliga:

- a) a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto per la partita "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose;
- b) ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto per la partita "Fabbricato" - sezione Incendio ed altri danni ai beni - ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato stesso.

Art. 19 - Eventi garantiti - Garanzia base fuoriuscita liquidi

(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda sia i danni materiali e diretti al fabbricato, che la responsabilità civile dell'Assicurato, derivanti da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:

- a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - [esclusi quelli interrati, canali di gronda e pluviali](#) - di pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con un minimo di € 4.000,00 e un massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per anno assicurativo;

- b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo.

Questa garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza del massimale assicurato, per i danni da responsabilità civile;
- fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con un minimo di € 2.000,00 e un massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 8.000,00 per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;

- c) rigurgiti di fognature, [purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato](#).

Questa garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza del massimale assicurato per i danni da responsabilità civile, salvo quanto indicato all'art. 22 della presente sezione;
- fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con un minimo di € 2.000,00 e un massimo di € 3.000,00 per sinistro e di € 8.000,00 per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:

- d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente art. 19, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art 19.1 - Eventi garantiti - Fuoriuscita di liquidi, Canali di gronda/pluviali, Occlusione condutture (garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 720 nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da:

- a) rottura accidentale di canali di gronda e pluviali;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento.

L'assicurazione (non operante se l'occlusione è determinata esclusivamente da grandine ed é attivato l'art. 4 della sezione Incendio ed altri danni ai beni), é estesa ai danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione e con il massimo di € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

**Art. 20 - Eventi garantiti - Spese di ricerca e riparazione
(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)**

La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 19 della presente sezione, viene estesa al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Sono comunque esclusi canali di gronda, pluviali nonché altri impianti non collocati nei muri o nei solai.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione e fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e di € 9.000,00 per anno assicurativo.

**Art. 21 - Eventi garantiti - Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari
(garanzia facoltativa operante solo se corrisposto il relativo premio nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati nella "Parte B" del contratto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 22 - Limite di indennizzo per danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati e/o adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi

Per danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole, e/o di servizi, nonché per quelle trovantisi in locali interrati e/o seminterrati, la Società risponde fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia secondo quanto previsto al successivo art. 25 della presente sezione.

Art. 23 - Persone non considerate "Terzi"

Relativamente alle garanzie di cui agli artt. 18 punto a) e 21 della presente sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a).

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni causati:

- a) da usura, corrosione o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) da infiltrazioni di acqua piovana e disgelo non conseguenti a rotture di condutture, salvo quanto indicato dall'art. 19.1 della presente sezione, se reso operante;
- d) da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- e) da spargimento d'acqua per rottura da gelo di condutture installate all'esterno delle opere edili costituenti l'intero immobile, anche se interrate;
- f) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- g) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia".

Inoltre la garanzia non si estende al rimborso:

- h) delle spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare o sostituire impianti o parti di essi, salvo che sia stato reso operante l'art. 20 della presente sezione.

Art. 25 - Franchigie

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a' termini di polizza, per ogni sinistro relativo a ciascun evento della presente sezione, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie oggetto di specifico richiamo con relativo codice nella "Parte B" del contratto:

- a) cod. 712 - franchigia di € 150,00 ed in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione di € 250,00 complessive;
- b) cod. 713 - franchigia di € 250,00 ed in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione di € 400,00 complessive;
- c) cod. 714 - franchigia di € 500,00 ed in caso di attivazione anche dell'evento di cui all'art. 20 della presente sezione di € 750,00 complessive.

Sezione lastre

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 26 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti le parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi garantiti.

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" con una franchigia di € 150,00 ed un massimo indennizzo per singola lastra di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 27 - Eventi garantiti

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da:

- a) rottura accidentale determinata da fatto involontario dell'Assicurato o di terzi;
- b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto;
- c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve;
- d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti vandalici.

Art. 28 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni causati da:

- a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio;
 - b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) atti dolosi dell'Assicurato o del Contraente;
 - d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- nonché per i danni:
- e) verificatisi in occasione dell'esecuzione di riparazioni e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso;
 - f) di scheggiatura o rigatura.

Sezione tutela legale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 29 - Rischio assicurato

Avvalendosi di Inter Partner Assistance Protezione Legale in seguito denominata I.P.A., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella "Parte B" del contratto nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti previsti nella garanzia base. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- a) per l'intervento di un legale;
 - b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
 - c) per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
 - d) di giustizia, in caso di condanne penali;
 - e) conseguenti ad una transazione [autorizzata dalla Società o da I.P.A.](#);
 - f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
 - g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
 - h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- nonché:
- l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23/12/99 n° 488 - art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima.

Art. 30 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Condominio nella persona dell'amministratore o legale rappresentante, nonché per gli eventi di cui alle lettere A) e B) del successivo art.31 della presente sezione anche per i dipendenti del Condominio stesso.

In caso di vertenza tra il Condominio ed altri soggetti assicurati con la presente polizza, l'assicurazione è prestata solo a favore del Condominio.

Art. 31 - Eventi garantiti - Garanzia base

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del Condominio assicurato per:

- A) controversie per danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di altri soggetti;
- B) difesa penale per delitto colposo o contravvenzione cui sia sottoposto l'amministratore;
- C) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000,00 che siano relative a:
 - a) contratti individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio;
 - b) fornitura di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Condominio;
 - c) vertenze derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza ampliamento dei volumi;
 - d) recupero delle quote condominiali;
 - e) vertenze con Condomini o Conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale.

Art. 32 - Spese di arbitrato (sempre operante)

Qualora la soluzione della controversia, che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all'Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascuno arbitrato.

Art. 33 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo il trascorso di novanta giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi, contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o ristrutturazione comportante ampliamento di volume del Condominio;
- g) le controversie inerenti all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza, salvo quanto previsto all'art. 31 della presente sezione;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le controversie con la Società.



Aurora
ASSICURAZIONI

Nasce un nuovo modo di fare assicurazione.
Pensato dalla parte del cliente.
In ognuno dei nostri prodotti, abbiamo voluto riservarti
qualcosa di nuovo e di migliore.
Offrirti tutta la sicurezza che hai sempre desiderato.
Darti servizi e prodotti al passo coi tempi.
Per farti scegliere in modo ancora più facile;
vedere in modo ancora più trasparente;
godere di vantaggi sempre più utili.
Questa è l'Aurora che vogliamo per te.

Aurora è oggi una delle principali compagnie
d'assicurazione in Italia con oltre **1000 agenzie**.
Una compagnia che, grazie ad una raccolta
premi di oltre 3 miliardi di Euro e a ingenti apporti
di investimenti e riserve, garantisce
solidità e affidabilità ai suoi **3 milioni di clienti**.